

V.F. C. M. O.

STATUTO CIRCOLO ARCI DONZELLA
45018 PORTO TOLLE – VIA DI VITTORIO, 113

TITOLO I

DEFINIZIONI - FINALITA' - PROGRAMMA

ART. 1

Il CIRCOLO ARCI DONZELLA

è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

A sede in **VIA DI VITTORIO, 113 - 45018 PORTO TOLLE**

ART. 2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività **RICREATIVE, CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI, ARTISTICHE IN GENERE (POESIA, DANZA E BALLO)**, inoltre stimolare l'interesse verso il territorio, la conoscenza delle città d'arte e del paesaggio con proposte turistiche, insieme alla organizzazione di eventi e iniziative (**SERATE DA BALLO, GIOCHI, CENE SOCIALI**, ecc.), nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO II

FORMA ASSOCIATIVA

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso scritto al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.
- espulsione o radiazione da parte del consiglio direttivo.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 9

Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

ART. 10

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'art. 28, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 11

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.28. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.12

L'assemblea generale dei soci, presieduta dal Presidente del Circolo, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- nomina un segretario verbalizzante
- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto.

ART. 13

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART.14

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART.15

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare il programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART.16

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all'anno per discutere le linee di programma annuale e approvare il rendiconto preventivo e consuntivo. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. A parità di voti vale il voto del presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART.17

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, a discrezione del Consiglio, fra i soci del Circolo.

Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato da 3 dei 5 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

ART.18

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o la espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- l'attendere in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.19

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti.

ART. 20

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.20.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 20.

ART. 21

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa, contabile e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno UNA volta l'anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

ART. 22

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo.

ART. 23

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili

TITOLO IV

PRATIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 24

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ART. 25

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 26

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo entro il 30 Novembre dell'anno in corso.

ART. 27

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto a favore di Associazione di promozione sociale o del Comitato Provinciale Territoriale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE di Rovigo, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CIRCOLO IN DATA

Il Presidente
Circolo Arci Donzella
(Bellan Donato)

